

PROT. 3286/20

**Oggetto: Atto di proroga per *Convenzione finalizzata all'espletamento di prestazioni sanitarie presso il Posto di Assistenza Sanitaria (PASS) di Amatrice* tra l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta".**

**PREMESSO CHE:**

- è stata conferita giusta delega del Presidente della Fondazione del "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM" Gerardo Solaro del Borgo, al Direttore Nazionale della medesima Fondazione Dr. Giovanni Strazzullo; a seguito di opportuna deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della Fondazione nella seduta del 27 maggio 2019 nel corso del punto n. 3 OdG;
- con atto deliberativo n. 9/DG del 15/01/2020 è stata disposta stipula della Convenzione in oggetto (quest'ultima conservata agli atti al nostro Prot. n. 38/20), a mezzo di Nota informativa al Prot. n. 3000 del 16/01/2020;
- in relazione a quanto predetto, si è proceduto in data 16/01/2020 a stipulazione della Convenzione quadro in oggetto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e la Fondazione CISOM, di durata annuale ed in formalizzazione dell'impegno a rendere da parte della Fondazione medesima di prestazioni sanitarie presso il PASS di Amatrice;
- che con successiva Nota informativa al Prot. n. 3203 del 17/01/2020 si è proceduto a specificazione della decorrenza della Convenzione in oggetto, regolandone il rapporto tra le Parti, fissata dal 16/01/2020 sino al 11/08/2020;
- che il CISOM dunque, in vigenza di Convenzione, con apposita e susseguente procedura di contrattualizzazione nella forma di Disciplinare di Incarico, ha proceduto all'individuazione di professionalità, appositamente formate e competenti, atte ad assicurare presso il Posto di Assistenza Socio Sanitaria di Amatrice molteplici prestazioni specialistiche con cadenza mensile (e specificatamente a mezzo di apposite indicazioni di turnazione, stabilite nella Convenzione poc'anzi citata).

**TENUTO CONTO** che, a disciplina vigente, la proroga:

- è ammessa solo con funzione di temporaneità;
- è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente ed estranee dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell'esperimento di nuova procedura ed in tal caso di natura convenzionale (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882, idem ANAC, parere AG 38/2013 sulla d. "proroga tecnica");
- è da prevedersi nell'ipotesi in cui l'amministrazione è necessitata dal porre una motivazione analitica, chiarendo le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194);
- ulteriormente, l'applicazione della proroga abbisogna di analitica motivazione.

**VISTO CHE** il tema della proroga, in via generale, risulta essere un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi specificatamente per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di garantire il servizio pubblico dell'esperienza continuativa e perdurante di interventi a carattere sanitario, a sostegno della popolazione colpita da recenti accadimenti imprevisti (nei confronti di cui il servizio è da fruirsi) e non aventi un rilievo di responsabilità diretta dell'amministrazione aggiudicatrice oltretutto a carattere anche emergenziale.

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi è da evidenziarsi la necessità di porre in essere ogni atto che garantisca continuativamente e perdurantemente l'esperienza del servizio di pubblica utilità poc'anzi citato e pertanto di individuare congrue figure professionalità operanti presso il PASS di Amatrice.

**RITENUTO**, dunque, nelle more di eventuale espletamento di nuovo iter di stipulazione di apposita Schema di Convenzione, di dover procedere a proroga dei termini di scadenza della vigente *Convenzione finalizzata all'espletamento di prestazioni sanitarie presso il Posto di Assistenza Sanitaria (PASS) di Amatrice tra l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta"* ed al fine di assicurare anche la continuità dell'attività di pubblica utilità.

**ATTESTATO** di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzioni della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**DATO ATTO** inoltre che i pagamenti derivanti dai conferimenti di incarico che andranno a valersi ed in relazione al presente atto, sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti opportunamente predisposti in bilancio secondo quanto pattuito tra le Parti in sede di stipulazione di schema convenzionale in precedenza indicato.

**PRESO ATTO** dei positivi risultati finora ottenuti in merito all'attuazione della Convenzione posta in essere.

**VISTA** la Convenzione in oggetto, al nostro Prot. n. 38/20.

*Tutto ciò premesso, le Parti quanto di seguito:*

## **CONVENGONO**

Che il rapporto convenzionale si intende prorogato sino alla data del 31/12/2020 a partire dal 12/08/2020, alle medesime condizioni e nei medesimi termini previsti nella Convenzione sopra citata (allegata al presente atto), anche aventi connotazione economica.

Al termine del periodo di proroga, le Parti valuteranno le condizioni per sottoscrivere una nuova Convenzione.

Parimenti, stante le contingenti e necessitate motivazioni ed esigenze sovra esplicitate, si tiene a precisare che, in ossequio all'art. 3 comma 3 della medesima Convenzione, le attività e le contestuali prestazioni medico-specialistiche siano da ritenersi soggette alle effettive disponibilità di ogni singolo Professionista accioccché individuato secondo le già concordate modalità di reclutamento e comunque in congruo raffronto al contesto esigenziale di volta in volta veniente; nonché in raffronto alle altrettante esigenze di natura tecnico-organizzative delineantesi nell'erogazione del servizio sanitario di cui trattasi.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Roma, 07/07/2020.

*Per l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti,*  
**Il Direttore Amministrativo**  
Dott.ssa Anna Petti

---

*Per il CISOM,*  
**Il Direttore Nazionale**  
Dr. Giovanni Strazzullo




**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
[www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) C.F. e P.I. 00821180577

Prot. 83/20

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

Prot. 3203

Rieti, 17-01-2020

Raccomandata A/R

Spett.le  
 Fondazione  
 dei Cavalieri Italiani del  
 Sovrano Ordine di Malta  
 Corpo Italiano di Soccorso  
 dell'Ordine di Malta  
 Piazza del Grillo n. 1  
 00184 - Roma

Inviata via PEC:  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

E, p.c. Spett.le  
 Comune di Amatrice  
 Via Saturnino Muzii snc  
 02012 - Amatrice

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento di prestazioni sanitarie presso il Posto di Assistenza Socio Sanitaria (PASS) di Amatrice.

Con la presente si fa seguito alla nota prot. n. 3000 del 16/01/2020 ed agli accordi intercorsi per rinviare la convenzione di interesse che regolerà il rapporto con decorrenza dal 16/01/2020 e fino al 11/08/2020.

In attesa di ricevere l'originale di spettanza dell'Azienda controfirmato, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Anna Petti

d



ASL  
RIETI

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577



REGIONE  
LAZIO

PROV. 38/20

**CONVENZIONE**  
**FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO IL**  
**POSTO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (PASS) DI AMATRICE**

**TRA**

*L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti* con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

**E**

*La Fondazione CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta* - in persona del Direttore Nazionale del CISOM, Dr. Giovanni Strazzullo, giusta delega del Presidente e Legale Rappresentante;

**PREMESSO CHE:**

- l'Azienda necessita garantire prestazioni specialistiche presso il Posto di Assistenza Socio Sanitaria (PASS) di Amatrice allo scopo di facilitare l'accesso alle cure ed implementare la qualità delle prestazioni nel territorio di Amatrice, zona particolarmente colpita dal sisma del 2016;
- la Fondazione CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - ente di diritto melitense con personalità giuridica pubblica riconosciuto dalla Repubblica Italiana come previsto dall'art. 8 dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta in data 17 maggio 2012 - svolge principalmente compiti di pronto soccorso sanitario, soccorso tecnico-logistico ed assistenza alla popolazione nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile in caso di pubbliche calamità sul territorio italiano, per il tramite di volontari medici, infermieri, psicologi, farmacisti e soccorritori;
- è stata stipulata tra l'Azienda, la Fondazione ed il Comune di Amatrice una convenzione quadro di durata annuale, decorrente dal 12/08/2019, che ha formalizzato l'impegno a rendere da parte della Fondazione CISOM prestazioni sanitarie presso il PASS di Amatrice;
- si ritiene opportuno addivenire alla formalizzazione del presente atto, allo scopo di disciplinare nel dettaglio le prestazioni tutte che saranno rese dalla Fondazione CISOM presso il PASS di Amatrice;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

*Premesse*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

*Oggetto*

La Fondazione renderà in favore dell'Azienda prestazioni sanitarie specialistiche - per il tramite di proprio personale in possesso della necessaria formazione professionale - presso il Posto di Assistenza Socio Sanitaria di Amatrice.

ART. 3

*Modalità di svolgimento dell'attività*

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare presso il Posto di Assistenza Socio Sanitaria di Amatrice le sottoindicate prestazioni specialistiche, come di seguito stabilito:

- Radiologia: n. 8 sedute/mese, n. 2 turnazioni/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Ginecologia: n. 4 sedute/mese, n. 1 turnazione/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Ortopedia: n. 4 sedute/mese, n. 1 turnazione/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Cardiologia: n. 8 sedute/mese, n. 2 turnazioni/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Diabetologia: n. 4 sedute/mese, n. 1 turnazione/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Dermatologia: n. 2 sedute/mese, n. 1 turnazione/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);
- Otorinolaringoiatria: n. 2 sedute/mese, n. 1 turnazione/settimana (nel minimo di n. 6 ore/seduta);

Le succitate prestazioni sono comunque soggette all'effettive disponibilità rappresentate ed in ossequio a quanto stabilito dalle Parti nella presente convenzione.

ART. 4

*Compensi*

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere la somma oraria di € 60,00 oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre tutto il materiale necessario per dette prestazioni.

ART. 5

*Rimborsi*

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere a titolo di rimborso onnicomprensivo € 250,00 in favore della Fondazione, per ogni singolo giorno di impiego.



**ART. 6**  
*Oneri assicurativi*

Il personale provvederà direttamente ed in autonomia a munirsi di copertura assicurativa per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima, nonché di copertura assicurativa per infortuni.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi per danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti ed attrezzature, manlevando nel modo più ampio da ogni e qualsiasi obbligazione e responsabilità la Fondazione.

**ART. 7**  
*Trattamento dati personali*

È espressamente escluso qualsivoglia trattamento di dati personali dei pazienti del Posto di Assistenza Socio Sanitaria di Amatrice da parte della Fondazione CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

La Fondazione CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta si impegna a far sì che ogni singolo professionista incaricato di rendere la prestazione sanitaria oggetto della convenzione garantisca la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della stessa.


Parimenti si impegna a far sì che ogni singolo professionista esegua il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali, adoperandosi ad applicare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità giustapposte.

L'Azienda in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale, nomina ogni singolo professionista incaricato di rendere la prestazione sanitaria oggetto della convenzione quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale che sarà sottoscritto dal personale della Fondazione che renderà le prestazioni, nonché - per il Titolare del trattamento - dal Direttore Distretto n. 1.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

**ART. 8**  
*Modalità di pagamento*

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla Fondazione sul c/c bancario intestato alla CISOM presso UNICREDIT BANCA codice IBAN IT50E0200805074000103744409, entro 30 giorni dalla data di emissione di relativa nota di debito da parte della medesima Fondazione in base al riepilogo mensile delle prestazioni eseguite - che il Direttore di Distretto avrà cura di redigere in tempo utile - nonché dei rimborsi previsti.



ART.9

*Durata*

La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto e scadenza pari a quella della convenzione quadro fissata al 11/08/2020.

E' fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART.10

*Rinvii*

Per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alla vigente convenzione quadro.

ART.11

*Controversie*

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente.

ART. 12

*Registrazione*

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate alla parte richiedente.


Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li 16 GEN 2020

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti



CISOM

Il Direttore Nazionale

Dr. Giovanni Strazzullo

